



Prefettura di Venezia
Ufficio Territoriale del Governo

AREA II – RACCORDO CON ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

Proc. n. 1035/2025/Area2

Venezia, 8 ottobre 2025

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni
della Città Metropolitana di Venezia
LORO SEDI

Ai Sig. Direttori della ULSS n. 3 e 4
LORO SEDI
(limitatamente alla lett. I)

p.c. Alla Giunta Regionale del Veneto **VENEZIA**

Al Consiglio Regionale del Veneto **VENEZIA**

Agli Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto
LORO SEDI

Oggetto: Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale del Veneto di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025 – Adempimenti preparatori del procedimento elettorale

Ai fini dello svolgimento delle consultazioni elettorali in oggetto, nel rammentare che il **9 ottobre 2025** (45° giorno antecedente quello della votazione) dovrà essere **pubblicato** all'albo pretorio *online* e affisso in altri luoghi pubblici, **il manifesto di convocazione dei comizi**, messo a disposizione dalla Regione del Veneto all'indirizzo:

<https://elezioni.regione.veneto.it/web/elezioni-regionali-2025/modello-1-ar>

si richiamano vari adempimenti preparatori del procedimento elettorale, di prevalente competenza delle amministrazioni comunali.

* * *

A) Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature

Al fine di garantire l'immediato rilascio, entro 24 ore dalla richiesta, dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali nonché per gli altri adempimenti connessi alla presentazione delle liste e candidature per le elezioni regionali, la Regione ha comunicato che gli uffici comunali dovranno rimanere aperti ininterrottamente venerdì 24 e sabato 25 ottobre 2025, negli orari previsti per la presentazione stessa (e quindi dalle ore 8 alle ore 20 di venerdì 24 e dalle ore 8 alle ore 12 di sabato 25 ottobre), nonché nei giorni immediatamente precedenti, ovverosia martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre, anche nelle ore pomeridiane.

B) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste e candidati

Responsabile istruttoria Funzionario Amm. Giuseppe ROMEO - Sede: Ca' Corner – San Marco 2661 – 30124 VENEZIA Sito Internet: www.prefettura.it/venezia Tel. Diretto: 0412703490	Centralino: 0412703411	e-mail: giuseppe.romeo@interno.it Telefax: 0412703666
---	------------------------	---



Prefettura di Venezia
Ufficio Territoriale del Governo

AREA II – RACCORDO CON ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

2

Si rammenta che, come già anticipato con circolare ministeriale n. 17/2025 (trasmessa con prefettizia n. 27288 in data 24/3/2025), con riferimento a tutte le tipologie di consultazioni elettorali, l'art. 4 del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, convertito con modificazioni dalla L. 15 maggio 2025, n. 72, prevede la possibilità di sottoscrivere le predette liste con le modalità di cui all'art. 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) per gli **elettori che si trovino nella certificata impossibilità di apporre la firma autografa** a causa di un grave impedimento fisico ex art. 55, secondo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità). La medesima possibilità è estesa agli elettori che si trovino nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 22 (elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di trasporto organizzati dai comuni ex art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché elettori affetti da gravi infermità e in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano).

Non è necessaria l'autenticazione della firma digitale poiché la stessa certifica già la provenienza certa da quel sottoscrittore, a norma dell'art. 65, comma 2, del CAD.

Il documento informatico generato con le modalità sopra indicate dovrà essere consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature, corredato della certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla pubblicazione recante "Istruzioni relative alla presentazione e all'ammissione delle candidature", della Regione del Veneto, disponibile all'indirizzo:

<https://elezioni.regione.veneto.it/web/elezioni-regionali-2025/allegato-a-al-ddr-n.-2/19.09.25>

C) Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa nei casi non previsti dalla legge

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature per le consultazioni elettorali, si ribadisce che, salvo quanto diversamente e specificamente previsto dalla legge, non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In tal senso, si richiama l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sezione prima, parere n. 1232 del 13 dicembre 2000 e Sezione quinta, sentenza n. 2178 del 16 aprile 2012.

Si ricordano, peraltro, le disposizioni di cui all'art. 38-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernenti, tra l'altro, la possibilità per i soggetti titolari di partiti o movimenti politici o liste di candidati di richiedere e di acquisire in formato digitale e tramite posta elettronica certificata – o servizio elettronico di recapito certificato qualificato – i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di utilizzare le copie analogiche dei certificati stessi attestandone la conformità all'originale, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.



Prefettura di Venezia
Ufficio Territoriale del Governo

AREA II – RACCORDO CON ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

3

Al fine di consentire alle forze politiche di far pervenire le richieste di acquisizione in formato digitale dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, i Sindaci e i segretari comunali vorranno pubblicizzare adeguatamente – sulla *home page* del sito istituzionale del comune – l'indirizzo/gli indirizzi di posta elettronica certificata cui far pervenire le anzidette richieste digitali e vorranno adottare tutte le misure organizzative idonee a monitorare attentamente tali indirizzi di P.E.C., al fine di assolvere puntualmente e con tempestività ai conseguenti adempimenti di legge.

Inoltre, il decreto del Ministro dell'interno in data 17 ottobre 2022, recante “Modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223”, in attuazione dell'art. 62, commi 2-ter e 6-bis, del “Codice dell'amministrazione digitale” (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), ha previsto servizi dedicati ai cittadini per la consultazione in modalità telematica dei propri dati elettorali nonché per scaricare il certificato in formato digitale di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici.

In particolare, dal 4 marzo 2024 sono stati attivati sul portale dell'ANPR - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (www.anagrafenazionale.interno.it) i predetti servizi, consentendo all'elettore di ottenere il proprio certificato di iscrizione nelle liste elettorali in formato PDF, munito di sigillo elettronico e contrassegno digitale.

Il certificato individuale contiene i dati previsti dall'allegato 1 del citato decreto del Ministro dell'interno del 2022 e può essere utilizzato anche per la presentazione di liste di candidati, benché non riporti il numero di iscrizione nelle liste elettorali. Tale dato continuerà a essere riportato nei certificati digitali collettivi rilasciati dai comuni secondo quanto previsto dal predetto art. 38-bis, comma 3, del decreto-legge n. 77/2021.

D) Nomina degli scrutatori e relativo manifesto

Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e **quindi tra mercoledì 29 ottobre e lunedì 3 novembre 2025**, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto a firma del Sindaco da pubblicare nell'albo pretorio *online* e da affiggere in altri luoghi pubblici, procederà:

- 1) alla nomina di un numero di nominativi, compresi nell'albo degli scrutatori, pari a quattro per ogni sezione elettorale del Comune;
- 2) alla formazione di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo di scrutatori chiamati a sostituire, in caso di rinuncia o impedimento, quelli nominati di cui al n. 1);
- 3) alla nomina di ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente alle esigenze di funzionamento dei seggi da costituire.

Ai fini della pubblicazione *online*, si rammenta che il modello del manifesto di convocazione della commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori è stato messo a disposizione, anche in file formato *word*, dalla Regione del Veneto sulla piattaforma dedicata alla sezione per i Comuni: <https://elezioni.regione.veneto.it/per-i-comuni>

Il Sindaco notificherà agli scrutatori l'avvenuta nomina nel più breve tempo, e comunque **non oltre il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, cioè entro sabato 8 novembre 2025.**



Prefettura di Venezia
Ufficio Territoriale del Governo

AREA II – RACCORDO CON ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

4

L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore dovrà essere comunicato dalle persone designate, entro 48 ore dalla notifica, al Sindaco, il quale provvederà alle sostituzioni secondo l'ordine della graduatoria di cui al n. 2). La comunicazione della nomina in sostituzione dovrà essere notificata agli interessati **non oltre il terzo giorno antecedente quello della votazione**, e quindi **entro giovedì 20 novembre 2025**.

Il Sindaco, nel notificare l'avvenuta nomina, dovrà richiamare l'attenzione degli scrutatori sulla necessità di attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge e alle istruzioni ministeriali e di collaborare attivamente con il presidente di seggio, curando con precisione e speditezza ogni adempimento a essi demandato. Dovranno essere altresì richiamate le responsabilità di natura penale cui gli scrutatori possono andare incontro, ai sensi degli artt. 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96 e 98 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Si richiamano infine le indicazioni fornite con circolare ministeriale n. 25/2025 (trasmessa con prefettizia n. 33178 in data 9/4/2025) in merito alla necessità di raccogliere la preventiva disponibilità dei propri elettori, sebbene non iscritti nell'Albo degli scrutatori, a essere inseriti in un apposito elenco aggiuntivo e a subentrare nelle funzioni di componente di seggio, comprese quelle di presidente, in tutti i casi di improvvisa vacanza di quelli originariamente nominati presso gli uffici sezionali.

E) Spedizione cartoline avviso agli elettori residenti all'estero

Entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, e quindi entro **mercoledì 29 ottobre 2025**, ai sensi dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, deve essere spedita, con il mezzo postale più rapido, a tutti gli elettori residenti all'estero, a cura del Comune di iscrizione elettorale, una cartolina-avviso recante, tra l'altro, l'indicazione dei giorni e orari della votazione.

Alla fornitura alle Prefetture di tali cartoline-avviso, per la successiva distribuzione ai Comuni interessati, provvederà la Regione del Veneto.

F) Nomina dei presidenti di seggio

Il Presidente della Corte d'appello entro il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi **entro il 3 novembre 2025**, deve trasmettere a ogni Comune l'elenco dei presidenti designati ai rispettivi uffici elettorali di sezione, dando tempestiva notizia delle eventuali, successive variazioni.

G) Consegna, aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale e attestato sostitutivo

In vista dello svolgimento delle consultazioni elettorali in oggetto, ogni Comune dovrà provvedere agli adempimenti prescritti dal D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

In particolare, dovrà provvedere tempestivamente alla consegna a domicilio della tessera elettorale a tutti gli elettori che ne risultassero sprovvisti e in particolare a coloro che alla data del giorno 23 novembre 2025 (primo giorno di votazione) avranno compiuto i 18 anni di età.



Prefettura di Venezia
Ufficio Territoriale del Governo

AREA II – RACCORDO CON ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

5

Si dovrà procedere inoltre all'invio per posta degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione elettorale, salvo che il Comune non ritenga preferibile provvedere alla consegna di una nuova tessera, previo ritiro di quella precedentemente rilasciata.

Se la tessera elettorale non è più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto, si deve procedere, su domanda dell'elettore interessato, al rinnovo della stessa (art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 299/2000).

Nel caso di sostituzione o rinnovo della tessera elettorale, i comuni potranno altresì provvedere a integrare le indicazioni contenute nella stessa.

In caso di smarrimento o furto della tessera, il Comune potrà rilasciare al titolare, su sua domanda, un duplicato di essa, previa presentazione della denuncia ai competenti uffici di pubblica sicurezza o anche solo di una dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento.

Si vorrà inoltre verificare la disponibilità presso ogni Comune di un congruo numero di tessere, sufficiente a fronteggiare la prevedibile concentrazione di un elevato numero di richieste nei giorni della votazione e in quelli immediatamente antecedenti.

Eventuali richieste integrative di tessere elettorali potranno essere inoltrate da codesti Comuni a questa Prefettura, al seguente indirizzo: elettoriale.pref_venezia@interno.it.

Solo laddove non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera né il suo duplicato, l'ammissione al voto del medesimo, in via eccezionale, potrà avvenire, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali, a mezzo di attestato sostitutivo rilasciatogli dal Sindaco ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

H) Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici elettorali comunali, ai sensi dell'art. 1, comma 400, lettera g, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), dovranno rimanere aperti:

- nei due giorni antecedenti la data della votazione (**da venerdì 21 a sabato 22 novembre 2025**), dalle ore 9 alle ore 18;
- nei giorni della votazione (**domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025**) per tutta la durata delle operazioni di votazione, cioè dalle ore 7 alle ore 23 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì.

Le SS. LL. vogliano adottare, nei periodi indicati, opportune misure organizzative volte a potenziare e a ottimizzare il servizio di rilascio del documento in parola (o del duplicato).

Gli stessi Comuni vorranno adoperarsi affinché, attraverso i locali organi di stampa e radiotelevisivi, siano diramati ripetuti messaggi, sia per informare gli elettori circa i giorni e gli orari di votazione e gli orari di apertura degli uffici comunali, sia per invitare i medesimi elettori a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato di una nuova tessera al più presto, evitando di concentrare tali richieste nei giorni della votazione.

I) Servizi di trasporto e altre agevolazioni in favore degli elettori diversamente abili



Prefettura di Venezia
Ufficio Territoriale del Governo

AREA II – RACCORDO CON ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

6

A tutela degli elettori diversamente abili, l'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 dispone che, in occasione di consultazioni elettorali, i comuni debbano organizzare servizi di trasporto pubblico al fine di favorire il raggiungimento dei seggi da parte dei predetti elettori.

Inoltre, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti, allorquando la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un'altra sezione del proprio Comune allocata in una sede esente da barriere architettoniche. Le sedi e sezioni elettorali esenti da tali barriere dovranno essere appositamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni di cui all'art. 2 della legge n. 15/1991 citata.

Ogni Comune avrà cura di pubblicizzare adeguatamente, con il mezzo ritenuto idoneo, sia l'elenco delle sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche sia i servizi di trasporto predisposti per favorire la partecipazione al voto degli elettori diversamente abili.

Per accedere nel proprio comune a una sezione elettorale qualunque (diversa da quella di iscrizione) esente da barriere architettoniche, l'elettore non deambulante, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 15/1991, dovrà esibire - oltre alla tessera elettorale - una attestazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi oppure una copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Ai sensi, poi, dell'art. 41 del D.P.R. n. 570/1960, come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17, e dell'art. 29, comma 3, della legge n. 104/1992, gli elettori impossibilitati a esercitare autonomamente il diritto di voto (non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore diversamente abile.

Al fine di consentire l'immediato **rilascio**, a titolo gratuito, **delle attestazioni mediche** per votare in altra sezione del comune esente da barriere architettoniche o dei certificati medici per votare con l'assistenza di un accompagnatore, **nei tre giorni precedenti le consultazioni**, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge n. 104/1992, e quindi **da giovedì 20 a sabato 22 novembre 2025**, le aziende sanitarie locali dovranno garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati a tale rilascio.

Inoltre, una delle cabine da allestire presso ogni seggio, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, del D.P.R. n. 570/1960, dovrà essere destinata agli elettori diversamente abili.

* * *

Si vorrà portare quanto sopra a conoscenza dei segretari comunali e degli ufficiali elettorali dei Comuni, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

IL DIRIGENTE
(Spatuzza)

Il presente atto è firmato digitalmente e conservato in archivio informatico tramite il sistema di protocollo automatizzato della Prefettura di Venezia, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, integrazioni e regolamenti tecnici